

Complesso immobili di proprietà Inarcassa siti in Lombardia, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Oggetto: appalto del servizio di ricevimento ed accoglienza e vigilanza

Esecutore:

Decorrenza: dalla data di sottoscrizione. **Termine:** tre anni dalla decorrenza.

SCHEMA DI CONTRATTO (GAP 74/13)

Premesso che con sede in è risultato aggiudicatario della procedura, per l'affidamento del servizio di ricevimento ed accoglienza e vigilanza presso gli immobili di proprietà Inarcassa siti in Lombardia, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, espletata mediante procedura aperta in ambito comunitario ed identificata con il codice gara: **GAP 74/13**, con il presente contratto si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI E OGGETTO

Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Associazione di diritto privato, con sede in Roma, via Salaria 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata Inarcassa, nella persona del....., domiciliato per la carica presso la sede, affida adi seguito nel presente atto denominata

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con atto notaio in, rep. /racc..... in data, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa
con sede in , via ,
n.....;

codice fiscale/partita IVA

2- impresa
con sede in , via ,n.....;

codice fiscale/partita IVA _____;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «RTI» l'appalto del servizio di ricevimento ed accoglienza e vigilanza presso gli immobili di proprietà Inarcassa siti in Lombardia, come specificato nel Capitolato Speciale di Appalto che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante

ART.2 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

La Ditta, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a fornire gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione.

ART.5 DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Salvo esplicite autorizzazioni da parte di Inarcassa, ai sensi dell'art.118 D.lgs.vo n.163/06 e s.m.i. é vietato alla ditta cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché dei crediti da esso nascenti.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle fanno sorgere per Inarcassa il diritto a risolvere il contratto senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione presentata.

Le richieste per ottenere l'autorizzazione devono essere fatte in forma scritta ed ampiamente motivate.

Nei casi di subappalto autorizzati rimane invariata la responsabilità della società che continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Inarcassa può richiedere copia delle condizioni di subappalto sottoscritte dalle parti.

ART.6 CAUZIONE

Ai sensi dell'art.113 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., a garanzia delle prestazioni di cui al presente contratto la Ditta sarà tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, da stipularsi con primaria Compagnia di assicurazioni, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo totale netto del contratto, recante le seguenti clausole:

- pagamento a semplice richiesta di Inarcassa ed anche in presenza di contestazioni o eccezioni giudiziali o extragiudiziali;
- esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- validità fino a 60 giorni dopo la data di scadenza naturale del presente contratto.

Il possesso da parte della Ditta aggiudicataria della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema attestata dalle SOA, autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, consente la riduzione del 50 per cento della garanzia fidejussoria.

ART.7 RECESSO E PERIODO DI PROVA

Per i primi tre mesi l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad Inarcassa una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Durante tale periodo Inarcassa potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare alla Ditta con lettera raccomandata A.R.

Concluso il periodo di prova, Inarcassa potrà altresì recedere in qualunque momento, parzialmente (ovvero per singoli immobili) o integralmente, dal presente contratto con preavviso scritto di almeno 90 giorni.

Resta inteso che in caso di recesso, parziale o integrale, ai sensi del presente articolo, Inarcassa liquiderà il solo corrispettivo dei servizi espletati dalla Ditta, la quale non potrà pretendere ulteriori somme, a qualsiasi titolo, quali, a scopo esemplificativo e non esaustivo, indennità di risarcimento, multe penitenziali, etc. La Ditta accetta espressamente, in caso di recesso, di derogare e rinunciare alla disciplina di cui dall'art.1671 cod.civ.

La Ditta si impegna a fornire le prestazioni richieste anche durante il periodo di preavviso.

ART.8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., potrà essere risolto di diritto con facoltà per Inarcassa di procedere, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale, o avrà titolo al pagamento di una penale equivalente, se il deposito cauzionale fosse stato restituito, salvo l'azione per il risarcimento dei maggiori danni, nei seguenti casi:

1. subappalto o cessione di tutto o di parte del contratto, non autorizzato;
2. cessione totale o parziale della Ditta;
3. dopo cinque inadempienze, debitamente contestate, circa la perfetta esecuzione del servizio, anche se Inarcassa non abbia di fatto applicato la penale di cui al successivo art. 5, in caso di frode, di grave negligenza, contrattuali e delle prescrizioni del presente atto, nonché nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
4. sospensione arbitraria del servizio qualunque ne sia la causa e la durata e senza obbligo di preventiva diffida da parte di Inarcassa a riprendere il servizio stesso, salva, in ogni caso, la facoltà di Inarcassa di far provvedere all'esecuzione del servizio sospeso in danno della Ditta, addebitandole la spesa eccedente la quota di canone trattenuta;
5. Violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 20;
6. Inosservanza delle misure inerenti la sicurezza e la incolumità del personale Inarcassa e dei propri dipendenti, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lsg. n.81/08.

Inarcassa ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul luogo di lavoro. Nel caso in cui sia venuta meno in tutto o in parte Inarcassa può richiedere la reintegrazione della cauzione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si attua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla Ditta.

Nel caso di cessione e/o dismissione di immobili, l'affidamento continuerà limitatamente ai restanti ed il canone sarà conseguentemente ridotto. . Il canone sarà proporzionalmente ridotto anche nel caso in cui, per una diversa organizzazione dell'orario di lavoro, le giornate settimanali di prestazioni dovessero essere ridotte.

ART.9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Nell'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, smaltimento dei rifiuti, inquinamento ambientale ed acustico.

ART.10 RESPONSABILITA' DELLA DITTA.

La Ditta è pienamente responsabile nei confronti dei terzi per danni derivanti a persone o cose dall'esecuzione del contratto, imputabile a fatti dolosi o colposi per propri dipendenti, ed è inoltre responsabile civilmente e penalmente per eventuali infortuni sul lavoro subiti dal personale impiegato.

ART.11 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'.

Sono unicamente ed espressamente esclusi dalla responsabilità della Ditta i disservizi ed i danni causati da terzi o da calamità naturali, nonché quelli derivati da cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo controllo.

ART.12 DOVERI DI INFORMAZIONE

La Ditta è tenuta ad ottemperare alle richieste di informazione ed all'invio ad Inarcassa della documentazione che le venga richiesta purché attinente al contenuto del contratto.

La Ditta si impegna a sostituire a semplice richiesta di Inarcassa, il personale che non dovesse essere di gradimento di quest'ultima o del suo rappresentante in loco.

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs.81/08), la Ditta, visto il Documento preliminare di Valutazione di Rischi standard di Interferenze, fornito da Inarcassa, è tenuta alla presentazione del proprio piano di sicurezza e coordinamento predisposto in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e che di quest'ultimo formerà parte integrante.

ART.13 PERSONALE

La qualifica del personale che la Ditta destinerà ai vari servizi dovrà corrispondere a quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro.

Il numero degli addetti dovrà essere quello indicato nel Capitolato Speciale allegato al presente contratto.

La Ditta si obbliga a comunicare le generalità del personale addetto, nonché a munirlo di apposito distintivo di riconoscimento da applicare sulla divisa di lavoro. L'elenco nominativo delle persone che saranno incaricate del servizio, con l'indicazione delle complete generalità e il domicilio, dovrà essere presentato al RUP.

La Ditta si obbliga altresì a comunicare preventivamente tutte le variazioni a detto elenco che dovessero intervenire durante il rapporto contrattuale.

Durante la permanenza nei locali dell'Inarcassa il personale della Ditta dovrà mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale di Inarcassa, sia nei confronti degli estranei ammessi ad accedere presso i locali oggetto del servizio e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione o suo incaricato.

Il personale non gradito dovrà essere prontamente sostituito in qualsiasi momento nel corso dell'appalto.

ART.14 TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

La Ditta è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge; è altresì responsabile dei danni arrecati a terzi ed all'Ente durante l'esecuzione del servizio, sollevando comunque quest'ultimo da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi a prevenzione, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, superstiti, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) e a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc..

La Ditta si obbliga, inoltre, a praticare ai dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro per categoria ed a rispettare le prescrizioni relative alla tutela dei livelli occupazionali.

Resta convenuto che, se durante l'esecuzione del contratto e, comunque, prima dell'emissione dei mandati di pagamento, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienze ai predetti obblighi, il pagamento, fino alla concorrenza del 20% dell'importo complessivo, verrà sospeso.

Le somme, come sopra trattenute, saranno corrisposte alla Ditta soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la denuncia, né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

La Ditta s'impegna ad istruire il personale all'uso dei mezzi antincendio, forniti dall'Istituto. ed al primo soccorso. Qualsiasi inadempienza di cui al presente articolo darà diritto all'Istituto di chiedere la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 C.C.

ART.15 PENALI

La Ditta, senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, sarà soggetta a penalità nel caso che:

- trasgredisca alle prescrizioni del contratto;
- non ottemperi agli ordini degli uffici preposti o ne ritardi l'esecuzione; riveli carenze nell'organizzazione dei servizi producendo intralci alle attività che si svolgono negli immobili;
- provochi danneggiamenti ai manufatti e materiali dell'Amministrazione segnalati dagli utenti e/o verificati dagli uffici preposti;
- non ottemperi alle prescrizioni in ordine al personale da impiegare ed agli orari e tempi da osservare nonché all'ordine di provvedere immediatamente alla sostituzione di quelle unità non gradite all'Amministrazione.

Inarcassa applicherà, per ogni giorno per il quale si protragga l'inadempienza, una penale pari a € 300,00 fino ad un massimo di una mensilità, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.

Inoltre, sarà comunque applicata la detrazione dai canoni per le prestazioni non eseguite.

ART.16 AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 196/03)

Con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta autorizza Inarcassa ad utilizzare, ai fini dell'espletamento delle procedure e attività contrattuali, i propri dati nonché quelli relativi al proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto.

ART.17 SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. A tal proposito la Ditta si impegna a rimborsare, dietro semplice richiesta di Inarcassa, le spese relative all'imposta di registro nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART.18 POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Inarcassa è sollevata da qualsiasi responsabilità per tutti i danni che dovessero verificarsi alla sua proprietà, o a quella di terzi, nonché alle persone terze, considerando come terzi anche i dipendenti di Inarcassa, in dipendenza delle prestazioni oggetto del presente contratto e per qualunque danno in qualsiasi modo prodottosi per colpa della Ditta.

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.P.R. n.207/10 la Ditta è, pertanto, obbligata a stipulare una polizza che copra i danni subiti da Inarcassa a causa del

danneggiamento, della distruzione totale o parziale di cose, impianti ed opere preesistenti verificatisi nel corso della prestazione del servizio per un massimale unico pari ad € 470.000,00. La polizza deve inoltre assicurare Inarcassa contro la responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione del servizio, per un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 intendendo come terzi anche i dipendenti di Inarcassa o altri incaricati da questi nell'ambito del servizio. Tale polizza, da produrre all'atto della stipula del contratto, di cui formerà parte integrante, avrà durata fino alla data di scadenza del presente contratto.

ART.19 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Tutti gli oneri d'obbligo per assicurazioni infortuni, assicurazioni malattia, assicurazioni sociali, sono a carico della Ditta appaltatrice.

Inarcassa si riserva il diritto di controllare se tali oneri sono assolti regolarmente, richiedendo documentazione dell'avvenuto pagamento, senza di che non si addiverrà al pagamento della rata di saldo.

In ogni caso, la Ditta è responsabile in pieno delle irregolarità che fossero commesse in proposito, sollevando Inarcassa da tutte le conseguenze civili, penali e pecuniarie derivanti da inadempienze.

ART.20 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Ditta assume l'obbligo di mantenere riservati, non divulgare e non utilizzare a fini di sfruttamento commerciale i dati e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dell'esecuzione del presente contratto.

ART.21 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti è competente in via esclusiva il foro di Roma. Qualora la controversia insorgesse durante la esecuzione del contratto la Ditta sarà comunque tenuta a proseguire l'esecuzione della prestazione senza sospendere o ritardare in alcun modo l'esecuzione stessa. Qualora la Ditta non ottemperasse a tale obbligo Inarcassa potrà risolvere il contratto: la risoluzione si verificherà di diritto mediante dichiarazione unilaterale di Inarcassa da inviarsi mediante lettera raccomandata.

Roma, lì.

INARCASSA

LA DITTA

Ai sensi dell'art. 1341 , 2° comma Cod. Civ. la Ditta dichiara di approvare specificatamente gli artt.;4 Durata del contratto. Corrispettivo. Sistema di fatturazione e pagamento; 5 Divieto di subappalto e cessione; 7 Recesso e periodo di prova; 8 Clausola risolutiva espressa; 10 Responsabilità della Ditta; 12 Doveri di informazione; 13 Personale; 14 Tutela dei lavoratori; 15 Penale; 17 Spese di registrazione; 20 Obblighi di riservatezza;; 21 Foro competente

Roma, lì

INARCASSA

LA DITTA

